

Ai gentili clienti
Loro sedi

CUD 2014: scade il 28 febbraio il termine per la consegna ai contribuenti

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **il prossimo 28.02.2014 scade il termine per la consegna del modello CUD 2014 ai lavoratori**. Il modello CUD, come ogni anno, dovrà essere **consegnato al contribuente al fine di attestare i redditi erogati, le ritenute e le detrazioni operate, nonché comunicare i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata**. La consegna deve avvenire al percipiente in **duplice copia cartacea**, oppure in **formato elettronico** laddove possibile. Ricordiamo che nel caso **non venga emessa la certificazione, oppure siano riscontrati errori nella certificazioni dei redditi e delle ritenute, è prevista l'applicazione di una sanzione compresa tra euro 258 e 2.065**. Si rammenta che in linea teorica (anche se si potrebbero opporre argomentazioni contrarie) la sanzione potrebbe essere applicata anche nel caso di **mero ritardo nella consegna della dichiarazione**. In tal caso, però, **il contribuente potrebbe opporre l'esimente che esclude l'applicazione di tale sanzione nel caso di violazioni meramente formali che non incidono negativamente sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta oppure sull'attività di accertamento**. In ogni caso, per evitare eventuali contestazioni, i datori di lavoro che impiegano alle proprie dipendente lavoratori dipendenti, collaboratori a progetto ed in generale tutte le tipologie di lavoratori parasubordinati dovranno presentare entro il prossimo 28 febbraio la **certificazione dei redditi e delle ritenute relativa all'anno 2013**.

Premessa

Come ogni anno, **il datore di lavoro di lavoratori subordinati e parasubordinati è tenuto a consegnare**, secondo le modalità previste dalla legge, **la certificazione CUD 2014 relativa ai redditi ed alle ritenute operate nel periodo d'imposta 2013**.

Il **termine ultimo** per la **consegna del modello CUD 2014 scade il 28.02.2014**, salvo nel caso in cui sia intervenuta la **cessazione del rapporto di lavoro**: in tal caso il contribuente potrebbe **richiedere al datore di lavoro di rilasciargli una copia del CUD entro il termine di 12 giorni**.

Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio i soggetti obbligati a consegnare il CUD, **i termini e le eventuali sanzioni applicabili nel caso di omessa/tardiva/erronea compilazione e consegna del modello**.

La funzione del CUD

Come appena detto, il **modello Cud è un documento che riassume i dati fiscali e contributivi relativi alle retribuzioni e ai compensi erogati** durante un anno solare a dipendenti e collaboratori e pensionati, ovvero da titolari con redditi di lavoro dipendente o assimilati.

OSSERVA

Precisamente è una «certificazione» del datore sugli **adempimenti fiscali e contributivi che ha assolto nel periodo di un anno solare** (cioè periodo d'imposta), **in virtù di un rapporto di lavoro**.

Per il lavoratore, **la certificazione in parola rappresenta:**

- **la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro;**
- **la "ricevuta" degli adempimenti fiscali** (ritenute Irpef versate allo stato sulla propria retribuzione o sul proprio compenso);
- **l'attestato di versamento dei proprio contributi all'istituto di previdenza.**

Quale «ricevuta» degli adempimenti fiscali, il **modello CUD consente ad un contribuente** (che nell'anno ha posseduto soltanto i redditi attestati nel Cud), **l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico), sempreché siano state correttamente effettuate le operazioni di conguaglio**.

Per le medesime motivazioni è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, **il titolare soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il «casellario delle pensioni»**.

OSSERVA

Ad ogni modo, il **contribuente esonerato può, comunque, presentare la dichiarazione dei**

redditi qualora, per esempio, **nell'anno abbia sostenuto oneri diversi da quelli eventualmente attestati nella presente certificazione che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall'imposta** (in tali oneri sono comprese anche le spese mediche sostenute dal contribuente e rimborsate da un'assicurazione sanitaria stipulata dal datore di lavoro la cui esistenza è segnalata al punto 131 della certificazione).

Quali redditi devono essere attestati con il CUD?

L'**Agenzia delle Entrate**, un provvedimento datato 15.01.2014, **ha approvato**, con le relative istruzioni, lo **schema di certificazione unica modello CUD da utilizzare per l'anno 2014**.

Il modello, come negli anni precedenti, **permette l'attestazione**:

- **dei redditi di lavoro dipendente, equiparati** (trattamenti pensionistici) e assimilati corrisposti nel 2013 e assoggettati a tassazione ordinaria, separata, a ritenuta a titolo d'imposta e ad imposta sostitutiva;
- **delle ritenute d'acconto operate** in relazione ai detti redditi;
- **delle detrazioni effettuate**;
- **dei dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale** versata o dovuta all'INPS.

OSSERVA

I dati contenuti nella certificazione riguardano, pertanto, **i redditi corrisposti nell'anno indicato nell'apposito spazio previsto nello schema, le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'Inps** (comprensiva delle gestioni ex Inpdap) nonché **l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale**.

Rispetto alla versione dello scorso anno, il **modello e le relative istruzioni sono stati modificati in più parti per tener conto dei provvedimenti normativi successivamente entrati in vigore**.

OSSERVA

Sono **esclusi** i soggetti che non ricoprono la veste di sostituto d'imposta (es. privati per compensi erogati alle colf). I **datori di lavoro domestico** che non sono, infatti, considerati sostituti d'imposta, ma hanno l'obbligo di rilasciare ai propri lavoratori una dichiarazione, contenente i dati

relativi alle retribuzioni erogate nell'anno di riferimento e l'importo trattenuto a titolo di contribuzione. Tale dichiarazione sostituisce il modello CUD ed è utilizzabile, dal lavoratore domestico, per effettuare la dichiarazione dei redditi percepiti.

Modalità e termini di presentazione

La certificazione deve essere consegnata dai sostituti entro il 28 febbraio 2014: il D.P.R. n. 322 del 1998 prevede, infatti, come termine di consegna del modello, il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, ovvero, in caso di **cessazione del rapporto di lavoro, entro il dodicesimo giorno dalla richiesta del dipendente.**

OSSERVA

Nel caso in cui il modello sia già stato consegnato in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno e risulti non conforme a quello approvato per lo stesso anno, i dati eventualmente mancanti devono essere riportati in una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati, da rilasciare entro il termine ordinario.

Di contro, invece, **qualora si rendesse necessario certificare distinte situazioni per lo stesso sostituto, si potranno utilizzare ulteriori righe,** numerandoli progressivamente, sempre però nel rispetto della sequenza numerica dei punti prevista dallo schema di certificazione.

Il CUD 2014 deve essere **rilasciato in duplice esemplare in forma cartacea,** ovvero mediante strumenti elettronici.

Nel caso in cui il sostituto d'imposta decidesse di optare per **l'invio della certificazione con modalità telematica, al dipendente dovrà, comunque, essere garantita la possibilità di conseguire la disponibilità della certificazione e di materializzarla per i successivi adempimenti.** In altre parole, la modalità di consegna telematica potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica, diversamente si dovrà procedere alla consegna in forma cartacea.

OSSERVA

In merito alla possibilità di inviare la certificazione con modalità telematica, l'Associazione delle Spa (circolare Assonime n. 3/2013) esclude tale ipotesi qualora il sostituto d'imposta sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto, ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

CUD ed enti previdenziali

A partire dall'anno scorso, gli **enti previdenziali rendono disponibile il Cud in modalità telematica; è facoltà del cittadino richiederne la trasmissione in forma cartacea**. In altre parole, **il modello cartaceo non verrà inviato se non su richiesta dell'interessato**.

OSSERVA

La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012 co. 114) ha previsto, infatti, che *"A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del Cud in forma cartacea"*.

Inadempimenti e sanzioni

Nell'ipotesi in cui si ravvisi la **mancata emissione della certificazione oppure siano evidenti errori nelle certificazioni emesse** è prevista l'applicazione di una **sanzione compresa tra Euro 258 ed Euro 2.065**.

In linea teorica tale sanzione **dovrebbe essere applicata anche nel caso in cui la certificazione sia consegnata agli interessati decorso il termine previsto dalla legge**. Nel caso di **ritardo nella consegna** dovrebbe, tuttavia, trovare applicazione **l'esimente che prevede la non applicazione di sanzioni in caso di violazioni meramente formali che non incidono:**

- né sulla **determinazione dell'imponibile o dell'imposta;**
- né **sull'attività di accertamento.**

Il **ritardo nell'emissione della certificazione dovrebbe, quindi, ricadere nell'ipotesi di non punibilità**, in quanto lo stesso sembra integrare le condizioni richieste dalla disposizione appena citata.

Le novità del modello 2014

In riferimento alle modifiche apportate al modello rispetto all'anno precedente, se ne segnalano alcune volte ad accogliere alcune novità con "decorrenza" fissata per il 2013. In particolare:

- vengono **modificate le caselle 118 e 119 del CUD 2013**, dedicate alle **detrazioni del personale del comparto sicurezza**, non più applicabili in riferimento al CUD 2014;
- viene **inserita la casella 130**, che permette la **rateizzazione di eventuali eccedenze non deducibili nell'anno derivanti da somme restituite al datore di lavoro e tassate in anni precedenti;**
- vengono **eliminate le caselle 136 e 137** relative al **contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro.**

OSSERVA

La legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012 co. 114) ha previsto, infatti, che "A decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (Cud) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del Cud in forma cartacea".

Vengono **modificati**, inoltre, alcuni **codici da utilizzare per attestare la propria posizione contributiva nella sezione del CUD 2014 relativa alle attestazioni**. In particolare, vengono aggiunti i **codici AC, AZ, CC e CG** mentre vengono soppressi i **codici CA e CB**.

Infine, viene **ampliato il novero delle opzioni per la destinazione dell'otto per mille** con l'introduzione delle Unioni Buddhiste e Induiste Italiane.

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E QUELLA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO. PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE ENTRAMBE LE SCELTE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	Unione Buddhista Italiana	Unione Induista Italiana

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nel paragrafo 1 delle "Informazioni per il contribuente", si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

SE SI È ESPRESSA LA SCELTA È NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NELL'APPOSITO RIQUADRO POSTO IN FONDO ALLA PAGINA.

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO